

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E  
LA RETE ONCOLOGICA,  
per ATTIVITA' di MEDICO COMPETENTE  
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.i.m.**

e

**per ATTIVITA' di MEDICO AUTORIZZATO  
ai sensi del D.Lgs 101/2020**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

**l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica**, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, rappresentato dal Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, nata a Pizzo (VV) il 06/04/1970;

**premesso**

**che** ISPRO, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica con nota del 15/07/2024 ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula di convenzione per attività di medico competente, resa ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m e per attività di medico autorizzato, resa ai sensi del D.Lgs 101/2020;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall’art. 89 comma 1 lettera d) e dall’art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda, fuori dall’orario di lavoro sia all’interno che all’esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

**che** a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di ISPRO con il personale dirigente dipendente dell’Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione oltre l’orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto**

- 1.** La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** L’Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO, attività di medico competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. e attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs 101/2020, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione oltre l’orario di lavoro istituzionalmente dovuto.
- 3.** L’attività di cui alla presente convenzione intende garantire ad ISPRO la salvaguardia della salute dei lavoratori nonché attività ai sensi della normativa vigente in caso di esposizione eccezionale di personale radioesposto di categoria B (ai sensi del D.Lgs. 101/2020).

**ART. 2 - Sede**

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi di ISPRO, che mette a disposizione i locali ed il personale sanitario (assistenti sanitari ed infermieri) deputato allo svolgimento delle attività inerenti la Sorveglianza Sanitaria.

**Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte oltre il normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed ISPRO.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa **Raffaella Giannini**, Direttore della SOC Gestione della Responsabilità Sanitaria, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e di medico autorizzato di cui alla presente convenzione, viene individuato professionista di riferimento il Dr. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti. ISPRO individua il referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione nella persona del Dott. **Tommaso Tanini**, Responsabile S.S. Igiene, organizzazione e governo dei servizi sanitari.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da

svolgere; in particolare, relativamente all'attività di medico competente, si si stimano, su base annua, nr **130 visite**, mentre per l'attività di medico autorizzato ed in particolare di formazione, redazione certificati e sopralluoghi si stimano, su base annua, nr **45 visite**.

**5.** Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione di ISPRO e comunque d'intesa con il referente aziendale dell'attività e con il professionista di riferimento di cui alla presente convenzione.

**6.** L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

**7.** Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.

**8.** La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

#### **Art. 4 - Tariffe**

**1.** ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le seguenti tariffe:

- visita medica di medico competente e visita medica di medico autorizzato: tariffa a prestazione pari ad **euro 73,00**;
- attività di formazione, redazione certificati e sopralluoghi, per un impegno annuo stimato in **10 ore**: tariffa forfettaria pari ad **euro 750,00**;
- attività di formazione, redazione certificati e sopralluoghi nel caso di

impegno orario oltre le **10 ore**: tariffa oraria pari ad **euro 80,00**.

2. L’Azienda, a seguito di trasferimento da parte di ISPRO dell’importo complessivo dovuto per l’attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante al personale dirigente medico che ha svolto l’attività, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza.
3. La presenza del personale dirigente medico dell’Azienda presso ISPRO verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente aziendale nonché da parte di ISPRO, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Libera Professione dell’Azienda.
4. Le tariffe relative all’attività svolta sono corrisposte da ISPRO, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell’Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera professione, nei termini e secondo le modalità indicate in fattura.
5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell’Azienda che ha svolto l’attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte di ISPRO.
6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell’Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l’IRAP e l’utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

1. L’Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l’uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall’attività del personale dirigente medico, ai sensi della

presente convenzione, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell’Azienda, nell’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall’INAIL, ISPRO è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L’Azienda e ISPRO saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

**3.** ISPRO, soggetto ospitante nell’ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

#### **Art. 6 – Protezione dei dati personali**

**1.** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. le parti, Azienda USL Toscana Centro e ISPRO si qualificano ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all’attività di cui alla presente convenzione.

**2.** Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

**3.** Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell’attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del

GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

**4.** Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

**5.** Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

**6.** Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).

**7.** Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

**8.** Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità

Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

**Art. 7 – Normativa Anticorruzione**

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 8 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data del \_\_\_\_\_ ed ha validità biennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente

convenzione dando un preavviso di 60 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

**Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. Il presente atto consta di n. 9 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.
2. La presente convenzione viene redatta in duplice copia, una per ISPRO ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di ISPRO, beneficiario delle prestazioni, il quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Firenze 3 n. 51765 del 07/11/2008.

Letto approvato e sottoscritto.  
Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere